ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 98/76/CE DEL 1O OTTOBRE 1998, MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA N. 96/26/CE DEL 29 APRILE 1996 RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI

# Art. 15

## Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria

Per gli effetti dell'articolo 6, e' dato riconoscimento:

a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacita' finanziaria deve sussistere e' stabilito;

b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello Stato di cui alla lettera a). Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati sulla scorta degli elementi di cui all'articolo 6, comma 2.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2000, non più in vigore dal 27 febbraio 2002 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori |
| Estremi | Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-395-2000/art-15-riconoscimento-reciproco-di-atti-in-materia-di-capacita-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it